

# Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione

Con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021 **(di seguito riportata)** istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

**Aggiornamento al 26 luglio 2023**

**Credito d'imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo "6936"**

Con la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023](#) il codice tributo "6936" per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in :  
"6936" – "Credito d'imposta investimenti in beni strumentalinuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057e 1057-*bis*, legge n. 178/2020".

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

**Si riporta il testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021**

**OGGETTO:** Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

L'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che *«Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture*

*produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».*

Il successivo comma 191 stabilisce che «*Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. [...]».*

Tanto premesso, **per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:**

- **“6932” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;**
- **“6933” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;**
- **“6934” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n.**

**160/2019".**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *"importi a debito versati"*.

**Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".**

\* \* \*

L'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. [...]».

Il successivo comma 1059 prevede che «Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.».

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6935” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;**
- **“6936” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;**
- **“6937” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "*importi a debito versati*".

**Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".**

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente